

DELIBERA N. 716/06/CONS

Ordinanza-ingiunzione alla società elitel s.r.l. per l'attivazione di servizi di carrier preselection in modalità easy access in violazione dell'articolo 3, comma 3, delibera n. 3/cir/99 e per l'inottemperanza all'articolo 70 del d.lgs 259/2003

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 13 dicembre 2006;

VISTA la [legge 31 luglio 1997, n. 249](#), "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie";

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità", come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, del 19 gennaio 2006;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 3/CIR/99, del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 27/06//DIT, notificato il 22 maggio 2006, con il quale è stata contestata alla società Elitel s.r.l. con sede in Roma, Via Maroso 50, per le n. 18 attivazioni di servizi di carrier preselection in modalità easy access di cui al separato verbale

di accertamento, la violazione dell'articolo 3, comma 3 della Delibera n. 3/CIR/99 per aver attivato agli utenti XXXX, YYYY, WWW, QQQQ, KKKK, JJJJ, HHHH, ZZZZ, HHHH, OOOO, PPPP, AAAA, BBBB CCCCC, DDDD, EEEE, FFFF, GGGG, SSSS il servizio di carrier preselection senza aver dato prova di aver acquisito preventivamente l'effettiva sussistenza della volontà inequivoca di contrarre posta in capo al titolare dell'abbonamento telefonico con Telecom Italia, prima di dare esecuzione al contratto, oltre a non aver indicato ai sott'elencati utenti, nel corso della comunicazione telefonica per la conclusione del contratto a distanza, tutti gli elementi previsti dall'art. 70, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la Società interessata in data 14 luglio 2006;

VISTA la nota del responsabile del procedimento del 22 agosto 2006 con cui si disponeva, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 7 della delibera n. 136/06/CONS, la sospensione dei termini per trenta giorni al fine di acquisire ogni ulteriore elemento utile ai fini del procedimento;

VISTA la memoria difensiva pervenuta in Autorità in data 20 settembre 2006 con la quale la società interessata ha eccepito la sussistenza delle violazioni contestate per i seguenti motivi ed eccezioni:

A) sui vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti che inficiano la contestazione n. 27/06/DIT

A1) sull'asserita inosservanza dell'obbligo previsto dall'art. 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99 e successive modificazioni e degli obblighi di cui all'art. 70 del Codice.

Con tale motivo la parte ricorrente contesta la legittimità della contestazione poiché sostiene che le procedure poste in atto dalla sua rete vendita per la contrattualizzazione dei propri clienti sia perfettamente aderente alla normativa vigente. Secondo l'operatore, infatti, la propria rete vendita ha l'obbligo di procedere alla vendita dei prodotti della società seguendo pedissequamente i formulari (detti di seguito anche "script") che sono stati predisposti dalla stesso operatore che garantiscono l'acquisizione della inequivoca volontà del cliente relativamente alla fornitura dei servizi Elitel. A dimostrazione di tale aspetto produce il contratto stipulato tra Elitel ed i Call Center. La telefonata effettuata dalla rete vendita si compone delle seguenti fasi:

- 1) consenso alla registrazione della telefonata
- 2) informativa all'utente del soggetto che effettua il contatto telefonico
- 3) lo scopo commerciale della telefonata

4) descrizione della natura, delle caratteristiche e dell'identità di Elitel e dei servizi offerti

5) raccolta della manifesta ed inequivoca volontà dell'utente di fruire di servizi della Elitel.

Con riferimento all'identità di Elitel, gli script prevedono che esso sia presentato come concorrente di Telecom Italia, invece, per quanto concerne l'identità dell'interlocutore, l'operatore del call center dopo la conferma del nome e cognome dell'utente prevede di richiedere se si tratti o meno del titolare dell'utenza telefonica di Telecom Italia. A seguito di tale richiesta si richiede all'utente se esso vuole aderire o meno alle offerte della società Elitel. In caso affermativo segue la contrattualizzazione dell'utente, mediante l'inserimento dei dati di quest'ultimo nei database dell'operatore a cui segue la stampa dei moduli contrattuali e l'invio al domicilio dell'utente.

A2) Ulteriori deduzioni circa il presunto mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 70 del D.Lgs 1° agosto 2003, n. 259

Con specifico riferimento all'asserita violazione dell'art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche, Elitel sostiene che l'Agcom non abbia competenza in merito alla contestazione di tale addebito ma in ogni caso intende precisare quanto segue.

a) per ciò che riguarda i contratti conclusi a mezzo di firma vocale, l'operatore afferma che tutti gli elementi contrattuali di cui all'art. 70 del Codice sono contenuti nella parte iniziale della chiamata non soggetta a registrazione;

b) per quanto invece concerne i contratti conclusi a mezzo di sottoscrizione di copia cartacea del contratto, si evidenzia che il contratto stesso fornisce gli elementi richiesti dalla su riportata norma.

Elitel sostiene inoltre che buona parte dei contratti cui si riferisce la contestazione sono stati conclusi da partner commerciali della società e che pertanto la responsabilità della condotta omissiva è da ricercare in detti partner commerciali.

A3) Valutazione specifica delle 18 posizioni contestate

In ordine agli utenti QQQQ, WWWW, EEEE, RRRR, TTTT, YYYY, UUUU, OOOO, PPPP, AAAA, si evidenzia che tali utenti hanno sottoscritto i servizi Elitel con firma vocale riprodotta in atti con apposito cd.rom.. Da tale registrazione, Elitel sostiene possa essere facilmente riscontrata la volontà inequivoca dell'utente di aderire all'offerta commerciale di Elitel quale operatore concorrente di Telecom Italia.

Con riferimento poi agli utenti ZZZZ e XXXX si precisa che detti utenti hanno sottoscritto un contratto cartaceo che si produce in atti.

Segnatamente all'utente CCCC si rappresenta che nonostante la firma vocale sia stata raccolta come negli altri casi purtroppo il supporto dove essa era contenuta si è degradato e per ciò non è possibile la produzione della stessa nell'ambito del presente procedimento.

Per gli utenti MMMM, NNNN, BBBB e VVVV, Elitel rappresenta che l'attivazione del servizio di carrier preselection è avvenuta per mero errore materiale. Infine si precisa che il sig. Gueli non è mai stato utente della società

A4) comportamento trasparente ed improntato a buona fede tenuto da Elitel a seguito delle segnalazioni ricevute e azione transitiva promossa e perfezionata da Elitel.

La società Elitel dichiara che a seguito della ricezione delle segnalazioni da parte dell'Autorità ha provveduto a porre in essere, senza attendere gli esiti delle istruttorie delle Autorità competenti e quelle interne dell'azienda svolte anche nei confronti dei partner commerciali, una serie di azioni e provvedimenti volti, da un lato, ad eliminare gli effetti patrimoniali delle attivazioni dei servizi telefonici (attraverso lo storno delle fatture eventualmente ricevute dall'utente), benché ancora non dimostrato che esse siano state illegittime, dall'altro, a rendere ancora più stringenti le procedure per l'acquisizione del consenso degli utenti.

B) sui vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del principio di legalità e di riserva di legge che inficiano la contestazione n. 27/06/DIT

Con il presente motivo Elitel sostiene che per la violazione di cui all'art. 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99 non troverebbe applicazione l'art. 98, comma 13, del Codice delle comunicazioni elettroniche. Ciò deriverebbe da una mancanza di collegamento tra la norma contestata ed il codice medesimo che determinerebbe violazione del principio di legalità. Secondo Elitel il presidio sanzionatorio per la violazione della delibera n. 3/CIR/99 sarebbe da ricercare nella legge n. 481/95,

C) sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere per la violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza nella determinazione delle sanzioni contestate, che inficiano la contestazione n. 27/06/DIT

Con la presente eccezione la Elitel s.r.l. sostiene che la sanzione applicabile per ciascuna delle violazioni di cui alla contestazione n. 27/06/DIT sarebbe esorbitante rispetto alla gravità della condotta dell'agente. Secondo Elitel, infatti, le 18 violazioni a fronte del numero di contatti operati dai call center ed

al numero di attivazioni di carrier preselection da parte della società sono un numero esiguo che corrisponde ad una modestissima percentuale. Dal che risulta palese la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione

D) sulla situazione finanziaria di Elitel

Nella presente eccezione la società Elitel rappresenta la propria situazione economica registrata nel bilancio del 2005 con una perdita netta di esercizio pari a circa seimilioni settecentomila euro.

E) ulteriori valutazioni

In tale motivo, fermo restando quanto sopra dedotto, la società Elitel rappresenta la propria disponibilità a discutere soluzioni alternative rispetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, attraverso la proposizione di "impegni" che possano garantire gli utenti nel rapporto con la società medesima. Tali impegni possono riguardare gli script che gli operatori di call center devono seguire per la contrattualizzazione degli utenti, alle applicazioni di bonus di traffico ecc..

RITENUTO quanto segue in merito alle eccezioni sollevate da Elitel s.r.l.:

- Con riferimento a quanto eccepito sub A1), si ritiene che tale motivo non merita accoglimento, in quanto dagli accertamenti svolti durante le ispezioni nonché dallo stesso materiale inviato dalla società Elitel s.r.l., con particolare riferimento alle registrazioni delle telefonate effettuate dal call center per la contrattualizzazione degli utenti, nonché dagli stessi script imposti dalla società Elitel alle società di call center ad essa collegati, non risulta che gli utenti di cui alla contestazione, salvo quelli che hanno sottoscritto il contratto (di cui alla successiva eccezione), abbiano manifestato inequivocabilmente la propria volontà di modificare il rapporto contrattuale in essere con Telecom Italia. La società Elitel fraintende la disposizione di cui all'art. 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99 sostenendo che gli utenti hanno manifestato la propria inequivoca volontà di aderire all'offerta dell'operatore. Con la contestazione n. 27/06/DIT, l'Autorità non contesta la validità delle sottoscrizioni avvenute attraverso la cd "firma vocale" da cui scaturiscono validi effetti contrattuali ma la mancanza di una corretta informazione da parte dell'operatore che tale sottoscrizione modifica il rapporto contrattuale con Telecom Italia e, inoltre, il fatto che, nelle ipotesi di cui al presente procedimento, tutte le firme vocali raccolte dall'operatore non consentono l'identificazione certa dell'interlocutore. L'operatore del call center si limita, infatti, a chiedere all'utente di confermare e scandire esclusivamente il proprio nome e

cognome senza richiedere l'indicazione di alcun documento di riconoscimento valido.

Nel caso, invece, degli utenti QQQQ, WWWW e EEEE si ritiene non sussistere la violazione dell'articolo 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99 in quanto nei casi AAAA e SSSS la manifestazione di volontà inequivoca di modificare il contratto in essere con Telecom Italia è stata resa nell'ambito della sottoscrizione del contratto cartaceo, nel caso di DDDD non vi è violazione di tale norma in quanto non è stato mai utente di Elitel.

- In relazione a quanto esposto sub A2), con riferimento agli utenti LLLL, KKKK, JJJJ e HHHH la cui attivazione del servizio di carrier preselection è avvenuta per errore da parte di Elitel, si ritiene sussistere la violazione dell'art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche poiché tali utenti non hanno sicuramente ricevuto le prescritte informazioni di cui all'articolo indicato in quanto non vi è stato alcun contatto tra l'operatore e gli utenti antecedente all'attivazione del servizio telefonico.

In tutte le altre ipotesi, il motivo addotto dalla società merita accoglimento in quanto, dagli elementi prodotti nel corso del procedimento, con particolare riferimento agli "script" che gli operatori di call center devono seguire per la contrattualizzazione degli utenti, sembrerebbe che tutti gli elementi richiesti dal citato art 70 siano stati correttamente comunicati agli utenti medesimi.

Più nello specifico nei casi UUUU e YYYY l'informativa circa gli elementi di cui all'art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche è sicuramente stata resa in quanto risulta che detti utenti abbiano sottoscritto contratto cartaceo. Anche nel caso di GGGG non vi è violazione di tale norma in quanto non è stato mai utente di Elitel.

- Con riferimento a quanto sub A3), in ordine a quanto rappresentato per gli utenti ZZZZ, XXXX, CCCC, VVVV, BBBB, NNNN, MMMM, AAAA, SSSS, DDDD e FFFF ci si riporta a quanto già sopra evidenziato circa l'elemento richiesto dall'art. 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99, vale a dire la manifestazione dell'inequivoca volontà di modificare il rapporto contrattuale in essere con Telecom Italia. E' stato già evidenziato come la società Elitel abbia frainteso la disposizione in parola, sostenendo di aver raccolto le firme vocali degli utenti che hanno manifestato la loro inequivoca volontà di aderire alle offerte commerciali di Elitel s.r.l.. Chiaramente, quest'ultimo è elemento ben diverso dall'informativa che doveva essere resa dall'operatore circa gli effetti di questa adesione sul contratto stipulato dall'utente con Telecom Italia. Nel corso della conversazione telefonica l'unico riferimento all'operatore Telecom Italia avviene quando il call center informa l'utente che la totalità delle chiamate effettuate dalla propria linea telefonica saranno instradate sulla rete di Elitel

e non più su quella dell'operatore di accesso. In effetti anche tale informativa non è corretta, in quanto l'operatore non informa che le chiamate dell'utente verso le cd numerazioni non geografiche (tra cui rientra ad es. il servizio informazione abbonati su numerazione 12XY) saranno instradate e fatturate da Telecom Italia. Pertanto l'informativa resa non è solo incompleta, ma anche tale da determinare confusione nell'utente in ordine alle fatturazioni che gli verranno rese dai i due operatori. Con riferimento poi agli utenti PPPP, OOOO, UUUU e YYYYY appare anche dalle stesse ammissioni dell'operatore che sussiste la violazione della disposizione di cui all'art 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99.

- Con riferimento a quanto sub A4), tale comportamento non esclude l'applicazione delle sanzioni per le violazioni accertate in capo all'operatore, ma viene valutato come elemento per la commisurazione della sanzione medesima.

- Con riferimento a quanto sub. B), tale motivo non merita accoglimento per la ragione che qui di seguito si espone.

L'art. 44 del codice delle comunicazioni elettroniche recita testualmente che "Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoché tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorità, relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente." Dalla lettura di tale norma appare evidente che tutti gli obblighi imposti agli operatori, fondati sul vecchio quadro normativo del settore delle telecomunicazioni, restano vigenti sino al termine delle analisi di mercato da cui deriverà una loro conferma, modifica o soppressione. Pertanto la disposizione di cui all'art. 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99, imponendo particolari obblighi agli operatori per l'implementazione del servizio di carrier preselection in modalità easy access resta vigente a seguito dell'approvazione del Codice proprio per effetto del citato art. 44. Tale articolo essendo ricompreso nel Capo III è sottoposto all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98, comma 13, e costituisce norma di collegamento e/o transitoria tra il vecchio ed il nuovo quadro normativo.

- Con riferimento a quanto sub. C), tale eccezione non può essere accolta dall'Autorità che è tenuta tassativamente ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

- Con riferimento a quanto sub. D), tale elemento sarà preso in considerazione per la commisurazione delle sanzioni applicabili ai casi contestati in cui la violazione delle norme richiamate risulta confermata.

- Con riferimento a quanto sub. E), la richiesta dell'operatore circa la proposizione di "impegni" concordati con l'Autorità cui l'operatore Elitel intende sottoporsi alternativamente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste non può essere accolto. Ciò poiché non risulta al momento dell'applicazione della presente sanzione vigente un regolamento delle procedure sanzionatorie dell'Autorità che consente tale ipotesi sebbene l'Autorità abbia interesse di dotarsi di un simile strumento. Ad ogni modo la disponibilità dell'operatore a concordare con l'Autorità nuove modalità per la contrattualizzazione degli utenti e per il loro trattamento in caso di errore nell'attivazione dei servizi da parte di Elitel sarà tenuta in considerazione per la determinazione della sanzione pecuniaria.

RITENUTO, alla luce delle esposte considerazioni in merito alle eccezioni sollevate dalla società Elitel s.r.l., che in relazione agli utenti TTTT, RRRR e EEEE non ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la violazione dell'articolo 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99 in quanto nei casi WWWW e QQQQ la manifestazione di volontà inequivoca di modificare il contratto in essere con Telecom Italia è stata resa nell'ambito della sottoscrizione del contratto cartaceo, nel caso di AAAA non vi è violazione di tale norma in quanto non è stato mai utente di Elitel.

RITENUTO, alla luce delle esposte considerazioni in merito alle eccezioni sollevate dalla società Elitel s.r.l., che in relazione agli utenti ZZZZ, XXXX, CCCC, VVVV, BBBB, NNNN, MMMM, AAAA, SSSS, DDDD, FFFF, GGGG, HHHH, JJJ per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la violazione dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo;

RITENUTO, pertanto, che in relazione agli utenti ZZZZ, XXXX, CCCC, VVVV, BBBB, NNNN, MMMM, AAAA, SSSS, DDDD, FFFF, GGGG, HHHH, JJJ e KKKK ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la violazione dell'articolo 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99;

RITENUTO, pertanto, che in relazione agli utenti DDDD, FFFF, GGGG e PPPP ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa

prevista dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la violazione dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo.

RITENUTO che, come evidenziato anche nell'atto di contestazione, nel caso di specie non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento alle violazioni accertate, e che pertanto le relative sanzioni dovranno essere oggetto di cumulo materiale;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per ciascuna delle 15 violazioni (ZZZZ, XXXX, CCCC, VVVV, BBBB, NNNN, MMMM, AAAA, SSSS, DDDD, FFFF, GGGG, HHHH, JJJJ e KKKK) dell'articolo 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99 nella misura pari al minimo editale, previsto dall'articolo 98, comma 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, equivalente ad euro 17.000,00 (diciasettemila/00) per un importo complessivo di euro 255.000,00 (duecentocinquantacinquemila/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per ciascuna delle 4 violazioni (GGGG, HHHH, JJJJ e KKKK) dell'articolo 70, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nella misura pari al minimo editale, previsto dall'articolo 98, comma 16, del medesimo decreto legislativo, equivalente ad euro 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) per un importo complessivo di euro 23.200,00 (ventitremiladuecento/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che il comportamento della società ha leso i diritti degli utenti attivando nei loro confronti il servizio di carrier preselection senza aver acquisito preventivamente la loro inequivoca volontà di modificare il proprio rapporto contrattuale con l'operatore Telecom Italia e limitatamente a quattro casi senza alcun contatto con l'utente;

b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che Elitel s.r.l. ha provveduto, successivamente al reclamo da parte degli utenti, a stornare le fatture eventualmente ricevute restituendo quindi i relativi importi;

c) con riferimento alla personalità dell'agente, Elitel s.r.l. è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire la corretta attivazione del servizio di carrier preselection in modalità di easy access ed a rendere all'utente una completa informativa in relazione agli elementi di cui all'articolo 70 del Codice di Comunicazioni elettroniche;

d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si evidenzia che la società Elitel nel corso dell'esercizio dell'anno 2005 ha registrato una perdita netta pari a circa seimilioni settecentomila euro;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento e le risultanze istruttorie;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

- 1) l'archiviazione per insussistenza della violazione dell'articolo 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99 in relazione agli utenti HHHH, JJJJ e KKKK
- 2) l'archiviazione per insussistenza della violazione dell'articolo 70, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in relazione agli utenti ZZZZ, XXXX, CCCC, VVVV, BBBB, NNNN, MMMM, AAAA, SSSS, DDDD, FFFF, GGGG, HHHH, e KKKK

ORDINA

alla società Elitel s.r.l., con sede in Roma, Via Maroso 50,

- 1) il pagamento di € 17.000 (Euro diciassettemila/00) per ciascuna delle 15 violazioni dell'articolo 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99 quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per un importo complessivo di euro 255.000,00 (duecentocinquantacinquemila/00)
- 2) il pagamento di € 5.800 (Euro cinquemilaottocento/00) per ciascuna delle 4 violazioni dell'articolo 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del medesimo decreto legislativo per un importo complessivo di euro 23.200,00 (ventitremiladuecento/00)

DIFFIDA

la società Elitel s.r.l. a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'articolo 3, comma 3, della delibera 3/CIR/99 e dell'art. 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ;

INGIUNGE

alla citata società di versare la somma di € 278.200/00 (Euro duecentosettantomiladuecento/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa articolo 98, commi 13 e 16, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “716/06/DIT/FT”.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell’articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 13 dicembre 2006

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola